

Edizione di venerdì 25 Novembre 2022

CASI OPERATIVI

Donazione di opere d'arte e criterio di territorialità
di **EVOLUTION**

CRISI D'IMPRESA

Il concordato minore nel nuovo codice della crisi
di **Francesca Dal Porto**

CONTROLLO

Non può essere nominato sindaco il socio dello studio di consulenza
di **Emanuel Monzeglio**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento intracomunitario di partecipazioni e neutralità fiscale
di **Ennio Vial**

DIGITALIZZAZIONE

TeamSystem “partner” del professionista digitale del futuro
di **TeamSystem**

CASI OPERATIVI

Donazione di opere d'arte e criterio di territorialità

di **EVOLUTION**



Se colui che dona un'opera d'arte non è un soggetto residente in Italia (ma l'opera viene donata ad un soggetto residente) deve essere applicata l'imposta di donazione?

La donazione di una o più opere d'arte o, in generale, di collezioni sconta l'imposta di donazione; tuttavia, appare fondamentale esaminare il criterio di territorialità previsto dal D.Lgs. 346/1990.

La previsione è contenuta nell'articolo 2 e, ovviamente, distingue a seconda che il donante sia residente in Italia o meno.

Nel primo caso l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero (articolo 2, comma 1 del T.U.S.D.). Il luogo dove è redatto l'atto di donazione ed il luogo di localizzazione dei beni donati appare irrilevante, in quanto trova applicazione un principio di tassazione su base mondiale.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



CRISI D'IMPRESA

Il concordato minore nel nuovo codice della crisi

di **Francesca Dal Porto**



Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, nel testo entrato in vigore il 15 luglio scorso, tratta la il **concordato minore** nel capo II del titolo IV, relativo agli strumenti di regolazione della crisi, negli [articoli da 74 a 83](#).

Il concordato minore è il **nuovo strumento previsto per i debitori di cui all'[articolo 2, comma 1, lett. c\), CCIII](#)** (non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali) che si trovino **in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore**.

Per quest'ultimo è previsto in via esclusiva l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti come **alternativa alla liquidazione controllata**.

Il concordato minore si pone in linea di sostanziale continuità con l'accordo disciplinato dagli [articoli 10](#) e seg. della L. 3/2012, sulla **composizione della crisi da sovraindebitamento**.

La proposta di concordato minore può essere formulata quando **consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale**. Altrimenti, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

La proposta di concordato minore ha **contenuto libero**, indica dettagliatamente tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti

attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

Alla domanda deve essere **allegata la documentazione**, diversa in rapporto alla qualifica del debitore (imprenditore, professionista o altro), **necessaria per ricostruirne la situazione economica e finanziaria**, che, in ogni caso, deve indicare l'entità e la qualità dei debiti e

l'identità dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere negli ultimi cinque anni, le **entrate del debitore e della famiglia** e la **somma occorrente al mantenimento della stessa**.

Come nel caso del **concordato preventivo**, la proposta può prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, purché in misura non inferiore a quanto il creditore otterrebbe in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio come attestato dall'organismo di composizione della crisi.

L'ultimo comma dell'[articolo 75 CCII](#) prevede che quando è prevista la continuazione dell'attività d'impresa, è possibile prevedere il **rimborso**, alla scadenza convenuta, delle rate di ammortamento del contratto di finanziamento in essere, che sia assistito da **garanzia reale** gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa.

Perché questo accada è necessario però che il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, abbia adempiuto le proprie obbligazioni o che il giudice lo autorizzi al pagamento del debito, per capitale ed interessi scaduto a tale data.

In tal caso, è necessario che l'OCC attesti che il credito garantito potrebbe essere **soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene** effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori.

Anche nel concordato minore svolge un ruolo fondamentale **l'organismo di composizione della crisi**, al quale compete la formulazione della domanda, del piano e della proposta.

Alla domanda deve essere allegata una **relazione particolareggiata redatta dall'OCC**, che deve indicare: le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché le ragioni dell'incapacità di adempiere; la relazione deve anche fornire elementi per valutare la proposta e la sua convenienza rispetto alla liquidazione, i costi presumibili della procedura, la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento, i criteri utilizzati in caso di formazione delle classi.

Per quanto riguarda il procedimento, l'[articolo 78 CCII](#) stabilisce che il giudice, se la domanda è ammissibile, **dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo** e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Inoltre, con lo stesso decreto, il giudice:

- a) dispone la pubblicazione dello stesso dettandone le modalità;
- b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
- c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare

pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

d) su istanza del debitore, dispone le opportune misure protettive del patrimonio.

Con il D.Lgs. 83/2022 è stato inserito il **nuovo comma 2-bis all'interno dell'articolo 78**.

Tale modifica prevede che con il decreto di cui al comma 1, il giudice possa nominare un **commissario giudiziale** perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC nel caso in cui:

a) sia stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

b) sia proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;

c) la nomina sia richiesta dal debitore.

L'[articolo 79 CCII](#) detta i **criteri per il raggiungimento delle maggioranze ai fini dell'approvazione del concordato minore**: il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza

dei crediti ammessi al voto.

Quando un **unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi** al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Quando sono previste **diverse classi di creditori**, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

I **creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, di cui la proposta prevede l'integrale pagamento, in quanto sostanzialmente privi di interesse rispetto alla proposta, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza, né ammessi al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Stesso trattamento ai fini del calcolo della maggioranza e del diritto di voto è riservato a **coloro che sono legati da vincoli legali di coppia, di parentela o affinità** con il debitore, alla società che controlla la società debitrice, alle società da questa controllate e a quelle sottoposte a comune controllo nonché ai cessionari o aggiudicatari di crediti degli stessi da meno di un anno prima del deposito della domanda e ciò allo scopo evidente di garantire la trasparenza del processo formativo della volontà dei creditori.

Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze **i creditori in conflitto d'interessi**.

Ai sensi dell'[articolo 80 CCII](#), il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'[articolo 79](#) in mancanza di contestazioni, **omologa il concordato minore con sentenza**, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.

CONTROLLO

Non può essere nominato sindaco il socio dello studio di consulenza

di Emanuel Monzeglio



Il collegio sindacale è un organo di controllo **obbligatorio** nelle **società per azioni** mentre nelle **società a responsabilità limitata** è **subordinato** al **superamento dei limiti** di cui all'[articolo 2477 cod. civ.](#), o comunque quando la società è tenuta alla **redazione del bilancio consolidato** ovvero **controlla una società obbligata alla revisione legale** dei conti.

Tale organo è composto da **tre o cinque membri effettivi** e da **due membri supplenti**. Nelle società per azioni non potrà **mai** essere nominato un organo di controllo **monocratico**, cosa che è invece **possibile nelle società a responsabilità limitata**.

I componenti del collegio sindacale possono essere **scelti** fra gli iscritti nella sezione A dell'albo dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili, nell'albo degli **avvocati**, nell'albo dei **consulenti del lavoro** o fra i **professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche**.

Almeno un membro **effettivo** e un membro **supplente** devono essere iscritti nel **registro dei revisori legali**.

Qualora il collegio sindacale sia **incaricato anche della revisione legale** dei conti, **tutti i membri** – effettivi e supplenti – devono **essere iscritti nel registro** dei revisori legali tenuto dal MEF.

Uno dei requisiti **essenziali** per poter accettare l'incarico di sindaco è quello dell'**indipendenza**. Infatti, essi devono svolgere il proprio incarico con **obiettività e integrità**, **nell'assenza di interessi diretti o indiretti** che possono **compromettere la loro indipendenza** nei confronti della società. L'indipendenza deve perdurare durante **tutta la durata** dell'incarico.

Ne consegue che l'operazione **propedeutica all'accettazione** dell'incarico è proprio la **valutazione** circa la significatività dei rischi – che possono **mietere l'indipendenza** – nonché la

possibilità di **eliminarli** o perlomeno **ridurli** ad un livello **accettabile**, qualora ne emergessero.

Se **non risulta possibile** eliminare o ridurre tali rischi, il professionista incaricato **non potrà accettare** l'incarico dovendo quindi rinunciarvi.

In questo modo vengono **garantiti controlli appropriati** e **conclusioni ragionevolmente oggettive** e **prive di condizionamenti**.

L'indipendenza del sindaco può essere **compromessa da molteplici aspetti**, definiti nello specifico dall'ex [articolo 2399 cod. civ.](#).

Soffermandoci in particolare sulla **lettera c)**, del sopra citato articolo, ovvero che **non possono essere eletti** alla carica di sindaco o, **se eletti, decadono** dall'ufficio coloro che *“sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza”*, è utile richiamare la recente **Sentenza n. 29406** della Cassazione Civile di Torino dello scorso 10 ottobre.

In tale pronuncia, i giudici torinesi hanno affermato **l'ineleggibilità** a sindaco del **professionista facente parte** – con una quota rilevante – dello **studio associato** che effettua anche **prestazioni di consulenza** alla stessa società.

Nel caso di specie i **soggetti “A e B”** avevano **costituito** la società semplice **“Studio A e B Dottori Commercialisti”** nel quale il **socio A deteneva** una percentuale di associazione pari al **70%**. Il **socio A era stato nominato sindaco** della società “Beta S.r.l.” per la quale lo **“Studio A e B Dottori Commercialisti”** forniva **anche l'attività di consulenza fiscale**.

Tralasciando gli ulteriori profili oggetto della controversia, la **“società Beta S.r.l.”** – in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alba – chiedeva al giudice di **accertare** la possibile **incompatibilità del soggetto “A” con la carica di sindaco**, con conseguente condanna a restituire tutti i compensi percepiti fino a quel momento.

Si **costituiva così il soggetto “A”** specificando che **l'attività di consulenza era stata svolta dall'altro socio** – soggetto “B” – circostanza che di per sé escludeva i profili di ineleggibilità in capo a sé stesso.

La Corte d'Appello di Torino, prendendo atto della doglianza avanzata dalla società “Beta S.r.l.”, ha **ravvisato**, invece, **l'ineleggibilità** del soggetto “A” nel fatto che quest'ultimo fosse **titolare del 70%** dello Studio **incaricato dell'attività di consulenza** fiscale, **ricorrendo così l'ipotesi di cui alla lettera c)** del sopra citato articolo 2399 cod. civ..

Avverso a tale decisione, il soggetto “A” presentava **ricorso per Cassazione** ritenendo **la semplice misura della sua partecipazione** allo “Studio A e B Dottori Commercialisti” **non “di per**

*sé sufficiente a considerare integrata la causa di ineleggibilità, occorrendo analizzare la fattispecie concreta, onde verificare la sussistenza di interessi patrimoniali che compromettano l'indipendenza del sindaco, dovendo tale verifica **considerare non solo il rapporto fra il compenso percepito dal sindaco e quello percepito dallo Studio per l'attività di consulenza in favore della società, ma dai ricavi che il professionista complessivamente ottiene dallo svolgimento della sua attività ordinaria***".

Secondo i giudici di merito, il motivo è infondato in quanto **l'imparzialità e l'indipendenza è "compromessa in radice"** non solo quando il sindaco è titolare di rapporti di natura patrimoniale ma anche quando le **prestazioni continuative di consulenza** (verso la società) **sono effettuate sull'oggetto che deve essere controllato** da parte del collegio sindacale, ancorché prestate da un socio o da un collaboratore.

Questo è giustificato dalla circostanza che la **ratio della causa di ineleggibilità** risiede proprio "nell'esigenza di **garantire l'indipendenza** di colui che è incaricato delle funzioni di controllo **in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza**".

In ultimo, tale Corte ha altresì sottolineato come l'individuazione del criterio da seguire circa gli "altri rapporti patrimoniali che ne compromettono l'indipendenza" ([articolo 2399, lett. c, cod. civ.](#)) è affidata al "**prudente apprezzamento del giudice di merito**" nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame. In questo caso specifico, i giudici piemontesi hanno individuato tale criterio nella **percentuale (70%) spettante al sindaco soggetto "A"** dei crediti ricavabili dall'attività di consulenza svolta in favore della società.

La linea emersa dalla sentenza n. 29406/2022 **sembra aver preso le distanze** dalla verifica che si è soliti svolgere nella prassi per valutare l'indipendenza del sindaco, ovvero **l'incidenza dei compensi per l'attività di consulenza rispetto a quelli relativi per l'attività del sindaco**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento intracomunitario di partecipazioni e neutralità fiscale

di **Ennio Vial**



Gli [articoli 178](#) e [179 Tuir](#) disciplinano il trattamento fiscale applicabile agli **scambi e ai conferimenti di partecipazioni che interessando soggetti residenti in diversi stati membri della UE**, in conformità con quanto previsto dalla **Direttiva 2009/133/CE del 19.10.2009** che ha sostituito la previgente direttiva 90/434/CEE del 23.07.1990.

L'[articolo 178 Tuir](#) delinea l'ambito soggettivo di applicazione degli scambi intracomunitari mentre il successivo [articolo 179](#) individua il **regime fiscale applicabile**.


Per effetto del combinato disposto delle due norme, **le operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimenti tra soggetti residenti in diversi Stati membri della UE** non comportano realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

Ai fini della applicabilità del suddetto regime di neutralità fiscale è necessario che la società conferita e la società conferitaria siano **società di capitali e risiedano in due differenti Stati UE** e che uno dei due soggetti sia residente in Italia.

Non viene posta alcuna condizione invece con riguardo ai “**soci della scambiata**”, i quali possono essere residenti sia nello stesso Stato membro della “società acquirente”, sia nello stesso Stato membro della “società scambiata”.

Le suddette norme si applicano ad operazioni quali il **conferimento di una società italiana in una holding comunitaria** (ad esempio una holding lussemburghese) o, viceversa, al conferimento di una partecipazione comunitaria in una holding italiana.

Figura n. 1 : conferimento di società italiana in holding comunitaria



L'[articolo 178 Tuir](#) richiede che la conferitaria riceva dai soci conferenti **azioni o quote che consentano l'acquisto o l'integrazione di una partecipazione di controllo nella conferita**, al pari di quanto prescritto, per i conferimenti domestici, dall'[articolo 177, comma 2, Tuir](#).

Le due norme, tuttavia, presentano degli elementi di differenziazione.

Infatti il conferimento effettuato ai sensi dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) si configura come un'operazione a "**neutralità indotta**"; pur ricadendo, quindi, nell'ambito di un **regime realizzativo**, l'entità della plusvalenza viene legittimamente "pilotata", fino ad azzerarsi, quando vi è coincidenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e l'incremento del patrimonio netto della conferitaria.

Diversamente, il conferimento ai sensi dell'[articolo 178 Tuir](#) avviene secondo una vera e propria **neutralità fiscale**. L'incremento del netto della conferitaria diviene quindi irrilevante ai fini del regime fiscale applicabile.

Chiariamo il confronto tra i due regimi con un **esempio**.

Tizio e Caio detengono una partecipazione in Alfa srl. Cosa succede se i due soci decidono di conferire le partecipazioni in una **holding domestica** oppure in un'altra **holding comunitaria**?

Ipotizziamo che il **costo fiscalmente riconosciuto** complessivo ammonti a euro 1.000.

Si precisa che si considera il **costo fiscalmente riconosciuto complessivo**, per semplicità, in luogo del costo fiscalmente riconosciuto in capo a ciascun socio.

L'incremento del patrimonio netto nella conferitaria holding è pari a 1.000.

Sia nell'ipotesi del conferimento ex [articolo 177, comma 2](#), sia nell'ipotesi del conferimento intracomunitario **non emergono plusvalenze**.

Supponiamo, ora, che **l'incremento del netto della holding conferitaria ammonti a euro 5.000**.

In questo caso, per il **conferimento domestico** (ex [articolo 177, comma 2](#)) si realizza una plusvalenza di euro 4.000, mentre il **conferimento intracomunitario continua a rimanere neutrale**.

Gli elementi di positività che possono indurre alla creazione di una holding comunitaria si possono individuare nella **sussistenza di vantaggi derivanti da una immagine internazionale del gruppo**.

La holding comunitaria può, inoltre, costituire un **canale più agevole per attirare investitori esteri**.

È un veicolo che può consentire il reperimento di fonti di finanziamento in modo più agevole, o può essere in grado di **sfruttare mercati finanziari più evoluti**.

DIGITALIZZAZIONE

TeamSystem “partner” del professionista digitale del futuro di TeamSystem



Da oggi, con cadenza settimanale, “Ec News” pubblica una serie di **video interventi**, tratti dal **“Talks 2022” di TeamSystem**, che raccontano come **evolve la professione del commercialista** e del **consulente del lavoro**. Di fatto, come cambia la vita delle imprese e delle aziende in un mercato competitivo ed in profonda trasformazione.

Protagonisti del racconto sono i **professionisti e gli strumenti gestionali ed editoriali** che sempre più rappresentano **elementi strategici** per affrontare le sfide del futuro. **Cambia il ruolo del professionista** che sempre più è coinvolto nelle **scelte** e nelle **attività imprenditoriali** con un ruolo decisivo e decisorio nelle piccole e medie imprese.

Una vera **“rivoluzione”**, già in atto.

Le **soluzioni digitali consulenziali** divengono, dunque, percorso e scelta obbligata per governare la complessità e proporsi in forma coerente ad un mercato profilato sempre più esigente. Nell’incontro, che vede l’intervento dell’**ing. Giuseppe Busacca – General Manager Business Unit Professional Solutions di TeamSystem e Amministratore delegato di Euroconference**, si discute dei nuovi temi di frontiera quali **consulenza finanziaria, il controllo dei costi e servizi ai clienti in generale**. Solo come esempi di questa evoluzione costante.

TeamSystem, da sempre partner dei professionisti, vuole accompagnare questo cambiamento attraverso una **offerta profilata** che permetta agli Studi di affrontare appunto la “rivoluzione”. Cambiamento che appartiene alla consapevolezza di tutti i professionisti.

Ed ancora: i **processi di automazione delle soluzioni “Team System”** che, in estrema sintesi, **semplificano le attività tradizionali dello Studio** dando così l’occasione al professionista di aprirsi a **nuove attività** per arricchire il proprio portfolio consulenziale.

Saranno affrontati, ancora, i temi dei **“data economy”**. L’occasione, in sintesi, di **strutturare e raccogliere dati di Studio in informazioni ordinate** che permetteranno di **proporre servizi**

sofisticati (solo come esempio: lo sconto sulle fatture). Dati “trasformati” in **servizi a valore aggiunto**.

Le informazioni dello Studio relative i clienti, dunque, saranno elaborate per costruire una **attività consulenziale “sartoriale”**.

Infine, il mondo dei **consulenti del lavoro**. L'organizzazione del lavoro oggi necessita di competenze raffinate anche per le piccole aziende. **Cambia**, anche in questa fattispecie, il **ruolo strategico del professionista** che assume centralità nelle attività imprenditoriali.

La **digitalizzazione** come occasione e **strumento principe per rinnovare il proprio profilo professionale** ed offrire al mercato servizi consulenziali evoluti che permetteranno di distinguersi dai concorrenti caratterizzando le proprie attività.

Non perderti la [“pillola” tratta da Talks 2022](#) e rimani sintonizzato per i prossimi appuntamenti in programma con cadenza settimanale.

La Redazione

